



Labour Alert

Legge di bilancio 2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025: di seguito riportiamo le principali novità attinenti i rapporti di lavoro.

Modifica aliquote Irpef

A decorrere dal periodo d'imposta 2026 si riduce dal 35% al 33% la seconda aliquota dell'Irpef; di conseguenza gli scaglioni saranno così strutturati:

- reddito fino a 28.000 euro: aliquota 23%;
- reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: aliquota 33%;
- reddito oltre 50.000 euro: aliquota 43%.

Inoltre, viene introdotto un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro secondo cui l'ammontare della detrazione dall'imposta linda è diminuito di un importo pari a 440 euro relativamente agli oneri detraibili al 19%, ad eccezione delle spese mediche, alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi di assicurazione per eventi calamitosi.

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e addizionali regionale e comunale), con aliquota del 5%, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. L'agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nell'anno 2025.

Imposta sostitutiva su premi di risultato

Si modifica transitoriamente la disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali.

In particolare, limitatamente agli anni 2026 e 2027, l'aliquota dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali è ridotta all'1% e il limite annuo dell'imponibile ammesso al regime agevolato è elevato a 5.000 euro.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità

Si introduce, per il solo periodo d'imposta 2026, per i dipendenti del settore privato, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali come individuati dai Ccnl, e indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai Ccnl, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari

a 1.500 euro. L'imposta sostitutiva è applicabile a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Resta fermo l'ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Aumento valore esente dei buoni pasto

Si incrementa da 8 a 10 euro il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai dipendenti.

Resta fermo il valore esente di 4 euro al giorno, se erogati in forma cartacea, nonché di 5,29 euro giornalieri per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (indennità monetarie).

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere

In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale viene confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

Stretta sulle compensazioni

Si riduce da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia di importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori oltre cui il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti nei pagamenti con modello F24.

Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato

Si demanda ad un decreto ministeriale (Lavoro e Mef) l'introduzione di parziali esoneri contributivi, ad esclusione dei premi Inail, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per le seguenti finalità:

- incrementare l'occupazione giovanile stabile;
- favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
- sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno;
- contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Esonero per l'assunzione di madri lavoratrici

A decorrere dal 1° gennaio 2026 si introduce un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail), nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e spetta per 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, per massimo 12 mesi se l'assunzione a tempo determinato, per 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato. L'agevolazione non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquota.

Incentivo per la trasformazione dei contratti da tempo pieno a part time

A decorrere dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di part time, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40%.

Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi Inail), nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto. L'agevolazione non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquota ed è necessaria l'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

Estensione congedi parentali e assunzioni in sostituzione

Si prevede che il congedo parentale sia fruibile e indennizzabile, al sussistere dei presupposti normativi, fino al compimento dei 14 anni (anziché 12) di età del figlio.

Si innalza da 5 a 10 giorni la durata del congedo per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, elevando anche a 14 anni il limite anagrafico.

Viene ampliata la possibilità di effettuare assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, prevedendo che il contratto di lavoro possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Contributi alla previdenza complementare

A decorrere dal periodo d'imposta 2026 si incrementa da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento degli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria Inps i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Per il solo biennio 2026- 2027 la media annuale è fissata a 60 addetti; mentre dal 1° gennaio 2032 è ridotta a 40 addetti.

Adesione automatica alla previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, si riduce da sei mesi a 60 giorni dall'assunzione il termine entro cui il dipendente può optare in modo esplicito per lasciare gli accantonamenti del TFR in azienda; in caso contrario, il dipendente viene automaticamente iscritto al fondo di previdenza complementare previsto dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con versamento, oltre alla quota maturanda di TFR, anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

Disposizioni in materia pensionistica

Si proroga a tutto il 2026 l'Ape sociale con le medesime regole stabilite per il 2025: età anagrafica di 63 anni e 5 mesi e possesso di uno dei seguenti requisiti: disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa; caregivers; invalidi civili in misura almeno pari al 74%; lavoratori addetti a mansioni gravose.

L'incremento dei requisiti pensionistici previsti per l'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2027, è applicato nella misura di un solo mese, limitatamente all'anno 2027. Pertanto, il requisito per la pensione anagrafica sarà di 67 anni e 1 mese e il requisito contributivo per la pensione anticipata sarà di 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. L'incremento non si applica per i lavoratori che svolgono mansioni gravose, lavori usuranti e notturni e per i lavoratori precoci.

Viene confermato l'incentivo al posticipo del pensionamento, ovvero la possibilità per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione, ma decidono di continuare a lavorare, di rinunciare all'accreditto dei contributi a loro carico, che vengono, invece, erogati direttamente in busta paga.

Nessun rinnovo per le pensioni in regime di Quota 103 e Opzione Donna.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 – Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu